



LEGENDA RELATIVA ALLE PRINCIPALI NOZIONI CUI FA RIFERIMENTO IL CONTRATTO DI FACTORING

Factor:

oltre alla S G Factoring S.p.A , indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà nell'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Fornitore:

l'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Debitore:

la persona fisica o giuridica – italiana o straniera – tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.

Credito:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e servizi.
- b) Quando il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Cessione:

il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la legge 52/91 nel caso di crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile nel caso di crediti sub b).

Corrispettivo della cessione di credito:

importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.

Pagamento del corrispettivo:

pagamento operato dal Factor al Fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti (maturity), o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il Fornitore medesimo.

Pagamento anticipato del corrispettivo:

pagamento operato dal Factor al Fornitore per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Fornitore ed a discrezione del Factor prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del Factor:

assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali il Factor intende assumersi tale rischio.

Compensazione volontaria:

facoltà contrattualmente attribuita al Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Fornitore ancorché non ancora liquidi od esigibili.

Compensi del Factor:

commissioni, premi, ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il Fornitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.

Interessi:

corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore o dal Debitore ceduto al Factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata al Factor o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione per il pagamento del debito.

Valuta:

data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi passivi.

Tasso di mora:

tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Parametro di indicizzazione:

indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

S G Factoring S.p.A.